



Ufficio stampa

Rassegna stampa

26 - 28 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 PROCESSI: Filtro agli indennizzi sui processi lunghi (il sole 24 ore)
- Pag 4 PROCESSI: Le novità in arrivo (il sole 24 ore)
- Pag 5 PROCESSI: Così l'Italia si allontana dai criteri europei di Marina Castellaneta (il sole 24 ore)
- Pag 6 PROCESSI: Per non sforare i tempi nasce la corsia accelerata ma solo a istanza di parte (il sole 24 ore)
- Pag 7 PROCESSO AMMINISTRATIVO: Cinque gruppi di lavoro pensano il nuovo processo (il sole 24 ore)
- Pag 8 PROCESSO AMMINISTRATIVO: Il pool di esperti (il sole 24 ore)
- Pag 9 AVVOCATI: Giudici fuori dagli esami degli avvocati - di Roberto Miliacca (italia oggi - avvocati oggi sette)
- Pag 10 AVVOCATI: Società di capitali per i legali (italia oggi - avvocati oggi sette)
- Pag 11 AVVOCATI: Gli avvocati vanno all'attacco dell'Antitrust (il sole 24 ore)
- Pag 12 AVVOCATI: Gli avvocati replicano alle critiche dell'Antitrust (il sole 24 ore)
- Pag 13 AVVOCATI: Notifiche via avvocato, no alla corsa contro il tempo (italia oggi - avvocati oggi sette)
- Pag 15 STUDI LEGALI: Il "logo" dello studio legale può comprendere un nome di fantasia - di Paola Parigi - Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale - www.paolaparigi.it (diritto e giustizia)
- Pag 17 STUDI LEGALI: Meeting point (diritto e giustizia)

IL SOLE 24 ORE

Filtro agli indennizzi sui processi lunghi

Il presidente della corte d'appello, o un suo delegato, esaminerà in via preventiva le richieste

Lun. 28 - Nuova chance per modificare la legge Pinto che regola l'indennizzo per la violazione della durata ragionevole dei processi. Il testo che è stato stralciato dal decreto Ronchi per l'attuazione di obblighi comunitari (si veda il Sole 24 Ore del 10 e dell'11 settembre scorsi) è infatti contenuto quasi alla lettera nel Ddl sul processo penale (atto L4140) che la commissione Giustizia del Senato dovrebbe licenziare a breve. Una serie di misure che — a partire dalla fissazione della durata ragionevole del processo in sei anni per i tre gradi — hanno il non troppo celato obiettivo di porre un freno al proliferare delle richieste di indennizzo (finora sono stati liquidati oltre 81 milioni di euro fronte di circa 40 mila ricorsi definiti). In barba anche ad alcuni dei paletti della Corte europea dei diritti dell'uomo (si veda l'intervento a destra), le cui condanne hanno indotto l'ordinamento italiano a dotarsi di un'apposita legge per governare il problema dell'eccessiva lungaggine dei processi. Una legge che stenta a produrre effetti sperati di "contrazione!" dei tempi di giustizia, anche se sarebbe ingeneroso imputarle troppe responsabilità. Anche perché la questione centrale non è certo la verifica della sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ma è, e non potrebbe essere altrimenti, l'individuazione di una strategia di più ampia portata per ricondurre i tempi della giustizia a binari più in linea con quelli degli altri paesi europei. Le modifiche sono però necessarie, perché il numero sempre crescente di richieste di risarcimento — di competenza delle Corti d'appello — rischia di ingolfarne ulteriormente il lavoro. Al punto tale che si sono già registrati casi di indennizzi per l'eccessiva durata del procedimento di indennizzo, la cosiddetta «Pinto sulla Pinto». In quest'ottica tra gli interventi che si vogliono approvare è interessante quello che punta a snellire il procedimento, scardinandolo dall'alveo prettamente giurisdizionale riportandolo su un terreno di carattere amministrativo. In sostanza sarà il presidente della Corte d'appello, o un giudice da questi delegato, che con il contributo del personale amministrativo dell'ufficio deciderà se accogliere la richiesta e stabilire l'entità dell'indennizzo. Di fatto questo dovrebbe sgravare l'ufficio dal dovere seguire le rigidità della prassi, ad esempio non sarà più necessario convocare una camera di consiglio. Lasciando la fase tipicamente contenziosa ai soli casi in cui l'interessato non sia soddisfatto della decisione adottata. Per evitare però che tutto questo non si trasformi nell'ennesima causa di ritardo è necessario non solo che vengano presentate istanze che abbiano qualche possibilità di successo, ma anche e soprattutto che i giudici facciano buon uso dello strumento precontenzioso. Ad esempio, evitando di utilizzare parametri di riferimento troppo distanti da quelli accettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In altre parole, se è universalmente riconosciuto un indennizzo tra 1.000 e 1.500 euro per ogni anno di ritardo, è inutile continuare a liquidare, come troppo spesso accade, cifre molto più basse. *Andrea Maria Candidi*

IL SOLE 24 ORE

Le novità in arrivo

La formula delta durata. Secondo il disegno di legge all'esame della commissione Giustizia del Senato (atto n. 1440) sono da considerare ragionevoli, e quindi non danno luogo a indennizzi per l'eccessiva durata dei processi, i periodiche non superano la durata:

- di tre anni per il primo grado
- di due anni per il grado di appello
- di un anno per il giudizio di legittimità
- di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio

In ogni grado di giudizio, all'approssimarsi del termine di durata ragionevole (in particolare, entro sei mesi dalla scadenza) la parte che presuppone di chiedere poi l'indennizzo deve presentare al giudice che procede un'istanza di «sollecita definizione» del procedimento, che da quel momento seguirà una corsia preferenziale. In assenza di questa istanza, l'eventuale successiva richiesta per l'indennizzo sarà bocciata

Il sollecito a fare presto. In ogni grado di giudizio, all'approssimarsi del termine di durata ragionevole (in particolare, entro sei mesi dalla scadenza) la parte che presuppone di chiedere poi l'indennizzo deve presentare al giudice che procede un'istanza di «sollecita definizione» del procedimento, che da quel momento seguirà una corsia preferenziale. In assenza di questa istanza, l'eventuale successiva richiesta per l'indennizzo sarà bocciata

L'esame preliminare. Il procedimento di equa riparazione sarà preceduto da una fase precontenziosa. L'istanza dovrà essere inviata alla segreteria della presidenza della Corte d'appello competente che potrà:

- respingere la richiesta;
- emanare decreto per il pagamento dell'indennizzo. Entro 60 giorni, contro il rigetto o se l'indennizzo è ritenuto incongruo, è possibile proporre opposizione alla Corte d'appello.

Le cifre in gioco. Ammonta a oltre 81 milioni di euro la somma pagata (fino al 31 dicembre 2008) per indennizzare l'eccessiva durata dei processi. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo ogni annodi eccesso rispetto alla durata ragionevole deve essere risarcito con una somma tra 1.000 e 1.500 euro. Sono invece circa 40mila le richieste di indennizzo definite tra il 2001 e il 2008. Un trend in crescita anche perché ogni anno vengono presentati tra gli 8mila e i 10 mila nuovi ricorsi.

IL SOLE 24 ORE

Così l'Italia si allontana dai criteri europei

di Marina Castellaneta

Il Ddl n. 1440 rischia di allontanare l'Italia dal quadro disegnato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di durata ragionevole dei processi. Prima di tutto perché è stabilito che un procedimento ha una durata ragionevole se si svolge entro 6 anni (con la possibilità di aggiungere un ulteriore anno in caso di rinvio). Una scelta non in linea con la posizione di Strasburgo che ha ormai chiarito che la ragionevolezza della durata va calcolata caso per caso, senza aderire a un termine fisso, valido per ogni procedimento. Per la Corte, infatti, nel valutare se è stato violato il diritto alla durata ragionevole del processo, garantito dall'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, è necessario utilizzare parametri come la complessità della causa, il comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, senza poter fissare in via preventiva il tempo considerato ragionevole.

Le nuove regole, invece, introducono un filtro in partenza, determinando a priori la durata ragionevole, dalla quale i giudici chiamati ad applicare la legge non potranno discostarsi. Questo vuol dire che saranno escluse in modo automatico dalla possibilità di ottenere un indennizzo le istanze relative a processi semplici che durano meno di sei anni, che invece da Strasburgo potrebbero essere considerati in contrasto con il principio della durata ragionevole.

La Corte poi ha precisato che nei casi prioritari, in ragione degli interessi in gioco, i giudici devono garantire particolare celerità nella conclusione del processo. In questi casi, la Corte si allontana dall'approccio globale e ritiene che sia stata commessa violazione anche se i procedimenti durano meno di due anni per grado di giudizio.

Di conseguenza, se le modifiche impediranno la richiesta di indennizzi in tutti i casi in cui i processi non superano 6 anni si potrebbe verificare una violazione dell'articolo 13 della Convenzione europea che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. È invece conforme alla prassi di Strasburgo la scelta di escludere richieste di indennizzi nei casi in cui sia lo stesso ricorrente con il suo comportamento ad aver causato un ritardo. Quanto alla liquidazione dell'indennizzo, il Ddl 1440 inserisce nuove modalità di calcolo, imponendo al giudice di tenere conto del valore della domanda presentata nel corso del processo durato troppo a lungo. Occorrerà chiarire il significato di questa nozione, la cui lettura dovrebbe aderire a quanto stabilito da Strasburgo. Per i giudici internazionali, infatti, è necessario tenere conto della rilevanza della causa per la persona interessata e, al di là del valore economico, riparare il danno morale derivante dalla durata dei processi aumentandolo di 2.000 euro se la posta in gioco è considerevole come nelle «cause concernenti il diritto del lavoro, lo stato e la capacità delle persone, le pensioni o i procedimenti particolarmente gravi relativi alla salute o alla vita degli individui». Non è poi in linea con la Convenzione, la riduzione dell'indennizzo fino a un quarto nei casi in cui il procedimento «cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente». Per Strasburgo, infatti, non conta come si conclude la causa. Nella sentenza del 10 novembre 2004 (Pizzati contro Italia), la Corte ha precisato che «il risultato del procedimento nazionale non ha alcuna rilevanza ai fini del danno materiale subito a causa della durata del procedimento».

IL SOLE 24 ORE

Procedura specifica. Rischio di intasamento

Per non sfiorare i tempi nasce la corsia accelerata ma solo a istanza di parte

Lun. 28 - Una sferzata ai processi, fin dall'approssimarsi del superamento della loro durata ragionevole, tre anni in primo grado, due in secondo e uno in cassazione. E così che il Ddl n 1440 vorrebbe rimediare al flop della legge Pinto, con la sua montagna di indennizzi in gran parte non corrisposti, e la mole dei pignoramenti al ministero della Giustizia che ancora segnano il passo.

Onere delle parti. Una delle più pregnanti proposte di modifica sta appunto nel responsabilizzare le parti, oltre che il giudice, non soltanto nel richiedere e concedere rinvii, pur se finora normalissimi, che sorpassino i 90 giorni; nell'approssimarsi dello scoccare dei tre anni (o due o uno) dall'inizio del processo, chi ha in mente di giovare della legge Pinto, d'ora in poi dovrà stare all'erta: prima di sei mesi dalla scadenza dovrà presentare un'apposita istanza, e allora la causa sarà dirottata in un binario ad alta velocità, sotto la supervisione del capo dell'ufficio giudiziario. E viene, per questi processi così rimessi a norma perfino rispolverata la regola - caduta in oblio da cinquant'anni — secondo cui fra un'udienza e l'altra non possono intercorrere più di due giorni. Una misura di prevenzione che, tenendo conto del numero dei processi già fuori tempo massimo, sarebbe destinata a immettere nella corsia di sorpasso milioni di cause, con intuibili risultati. Ma non ci si limita a riformare a monte. La legge Pinto, fra l'altro, ha con gli anni dato luogo al fenomeno perverso del gatto che si morde la coda: aggravando le Corti di appello di una mole di procedimenti, ha provocato ulteriori ritardi anche nelle procedure tese proprio a riparare i danni da ritardo. Da qui qualcuno ha pensato a un «Pinto sulla Pinto». Il Ddl 1440 pensa ora di velocizzare anche la procedura di liquidazione facendola precedere da una fase amministrativa (meglio sarebbe chiamarla sommaria) che prevede la semplice presentazione— oltre alla documentazione relativa al procedimento “ritardato” — di un'istanza d'indennizzo in apposito modello: il resto si svolge su base cartacea e gratuitamente, il che fa prevedere un moltiplicarsi dei ricorsi. Gli indennizzi andranno disposti entro i minimi e i massimi fissati negli standard indicati da un emanando decreto anno per anno. Ed è noto che ora, dopo la linea scelta dalle Sezioni unite, occorre adeguarsi alle valutazioni di Strasburgo, per cui poco di nuovo c'è da attendersi in casa nostra, salvo semmai lo scemare della consistenza degli indennizzi.

L'opposizione. Avverso il decreto di liquidazione o di rigetto della domanda è consentito proporre opposizione, e allora la corte d'appello procederà al giudizio in camera di consiglio, al termine del quale provvederà anche sulle spese, con esclusione — si badi bene - di ogni possibilità di compensazione. *Eugenio Sacchetti*

IL SOLE 24 ORE

Cinque gruppi di lavoro pensano il nuovo processo

Lun. 28 - La riforma della giustizia amministrativa è partita. Grazie alla delega affidatagli dalla legge 69 di giugno scorso, il Governo ha deciso di investire lo stesso Consiglio di Stato — così come prevede la legge 1054 del 1924 - del compito di lavorare sulla bozza di riordino di Palazzo Spada e dei Tar. Una decisione presa l'8 luglio, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 69, e recepita dal Consiglio di Stato a fine luglio, quando con il decreto 52 è stato deciso di istituire la commissione che dovrà elaborare lo schema di riforma (si veda la scheda). A metà settembre la commissione ha tenuto la prima riunione operativa, nel corso della quale sono stati formati cinque gruppi di lavoro: sulle disposizioni generali, il cui coordinatore è Alessandro Pajno, presidente di sezione del Consiglio di Stato; sul giudizio di primo grado, il cui Coordinamento è stato affidato a Filippo Patroni Griffi, anche lui presidente di sezione di Palazzo Spada; sul giudizio di appello, con coordinamento di Stefano Baccarini, altro presidente di sezione del Consiglio di Stato; sui riti speciali, la cui supervisione è di Paolo Numerico, presidente del Tar Sardegna; sulle disposizioni di attuazione e sull'informatica, coordinata da Aldo Ravalli, presidente del Tar Lecce. I cinque gruppi di lavoro stanno procedendo, ciascuno per le parti di propria competenza, nell'elaborazione del riassetto del sistema. Dopodiché i diversi risultati confluiranno in un unico testo, che sarà consegnato a Palazzo Chigi perché venga valutato, approvato in via preliminare e inizi l'iter che, così come stabilisce la legge 69, porti entro gli inizi di luglio 2010 al varo della riforma. E, infatti, previsto che lo schema di decreto legislativo venga esaminato dal Consiglio di Stato - che, pertanto, assumerà la duplice e un po' particolare veste di estensore del testo e di esaminatore dello stesso - e dalle commissioni parlamentari, per poi ritornare a Palazzo Chigi per il varo definitivo. Già ai primi di novembre si inizierà a vedere l'ossatura del riordino, perché per quel periodo è stata fissata una riunione plenaria della commissione: l'intenzione è di chiudere entro la fine dell'anno, così da dare modo al Governo di percorrere tutte le fasi successive e arrivare in tempo alla scadenza di luglio. Quello che si preannuncia come un codice della giustizia amministrativa, non sarà solo un assemblaggio delle norme sul processo sparse qua e là, in modo da adeguarle — come spiega la delega — alla giurisprudenza della Corte costituzionale, di Cassazione e alle norme del Codice di procedura civile. La delega, infatti, fissa una serie di paletti e sottolinea, tra l'altro, che l'opera di risistemazione dovrà anche perseguire la snellezza dei procedimenti; garantirne, in linea con la giusta durata del processo e in modo da scongiurare la mannaia della legge Pinto, la rapidità, e ciò anche attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e l'estensione delle funzioni del giudice monocratico; individuare le soluzioni per smaltire l'imponente arretrato.

IL SOLE 24 ORE

Il pool di esperti

La delega. Il Parlamento ha affidato al Governo, con l'articolo 44 della legge 69/2009, la delega per il riassetto del processo amministrativo. La riforma dovrà, tra l'altro, razionalizzare i termini processuali, riconsiderare il ruolo del giudice monocratico, sfrontare l'arretrato. Così come prevede la norma, il Governo — che deve approntare la riforma entro luglio 2010 — ha affidato l'incarico di redigere lo schema di riordino al Consiglio di Stato

La commissione. Palazzo Spada ha costituito una commissione, il cui presidente è Paolo Salvatore, presidente del Consiglio di Stato; Pasquale de Lise, presidente aggiunto di Palazzo Spada, è presidente coordinatore. I componenti sono i consiglieri di Stato Stefano Baccarini, Alessandro Pajno, Filippo Patroni Gniffi, Luigi Maruotti, Filoreto D'Agostino, Rosanna De Nictolis, Ermanno De Francisco, Francesco Caringella, Anna Leoni, Maurizio Meschino, Roberto Chieppa, Roberto Garofoli, Giancarlo Montedoro, Bruno Rosario Polito; i magistrati Tar Paolo Numerico, Aldo Ravalli, Giuseppe Caruso, Paolo Carpentieri, Riccardo Savoia, Giulia Ferrari, Alfredo Storto, Vincenzo Iopilato; i magistrati di Cassazione Paolo Vittoria e Giacomo Travaglino; l'avvocato dello Stato Ignazio Cara Mazza; i professori universitari Vincenzo Cerulli Irelli, Marcello Clarich, Angelo Clarizia, Fabio Merusi, Giuseppe Morbidelli, Eugenio Picozza, Filippo Satta, Franco Gaetano Scoca, Nicolò Trocker, Romano Vaccarella, Riccardo Villata; gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Marco Annoni, Giuseppe Palma, Gianluigi Pellegrino, Maria Alessandra Sandulli, Mario Sanino

ITALIA OGGI - AVVOCATI OGGI SETTE

Giudici fuori dagli esami degli avvocati

di Roberto Miliacca

lun. 28 - La giunta dell'Anm, riunita mercoledì scorso a Roma, ha approvato un documento sulla partecipazione obbligatoria dei magistrati alle commissioni d'esame per avvocato, e lo ha trasmesso al ministro della giustizia, Angelino Alfano, e a Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del senato, presso la quale è in discussione il ddl di riforma della professione forense. Si legge: «L'Anm ha più volte segnalato le disfunzioni derivanti dal palese squilibrio tra il numero dei magistrati e il numero degli avvocati nel nostro paese: gli avvocati sono più di 213mila, e per ogni giudice ci sono oltre 25 avvocati. Si tratta del valore più alto fra tutti quelli degli Stati europei. A questa palese anomalia si aggiungono le disfunzioni derivanti dalla partecipazione dei magistrati alle commissioni di esame di abilitazione alla professione forense. Il consistente impegno numerico (centinaia di unità) richiesto annualmente alla magistratura costituisce un prelievo di energie dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, divenuto ormai incompatibile con la nota esiguità delle risorse umane e con le esigenze di celerità del processo. L'Anm ritiene quindi indispensabile una modifica legislativa, che ben potrebbe essere inserita nel disegno di legge di riforma della professione forense in discussione al Senato, volta a limitare la possibilità di nomina di magistrati ordinari nelle commissioni di esame al solo ruolo di presidente e in concorso con altre figure professionali». Dissentiamo dall'Anm. I giudici in commissione servono: consentono di valutare la reale preparazione giuridica del candidato. Le ottime ragioni organizzative non prevalgono sul buon senso delle decisioni.

ITALIA OGGI - AVVOCATI OGGI SETTE

L'Antitrust ha inviato una segnalazione sulla riforma forense a governo e parlamento

Società di capitali per i legali

È la richiesta del garante per rispondere alle sfide europee

Lun. 28 - Aprire alle società di capitali per gli avvocati. È l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a dirlo, nella segnalazione inviata lunedì scorso a Governo e Parlamento sulla riforma forense.

Riportando a galla un tema caldo per gli studi legali d'affari. Secondo il garante, che ha bocciato su tutta la linea il testo elaborato dal comitato ristretto della Commissione giustizia del senato e in discussione a Palazzo Madama, i professionisti devono essere liberi «di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e di capitali o associazioni tra gli stessi».

«La proposta di riforma in esame, all'articolo 4», recita la segnalazione dell'Antitrust, «ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal Cnf. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede».

«In particolare», continua il garante, «viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società».

L'Antitrust sottolinea in particolare la disposizione secondo cui «le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese». Che sarebbe in contrasto con l'orientamento dell'Autorità in materia, «in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi».

In particolare, l'Autorità sottolinea «come non vi siano ragioni per precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo».

Il tema della disciplina delle associazioni e società tra avvocati così come scritta nel testo presentato a suo tempo dal Consiglio nazionale forense a Governo e Parlamento, era stato oggetto di contestazione anche da parte di Asla, l'Associazione che rappresenta più di 75 studi legali d'affari, «perché non tiene conto degli sviluppi del settore e non dà alcuna spinta alla forma associativa» (si veda ItaliaOggi del 9 marzo scorso).

L'Antitrust muove critiche, poi, anche alla potestà regolamentare attribuita al Cnf, «che rimette alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. del ddl)».

«Siffatta attribuzione», afferma il garante, «risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati». *Gabriele Ventura*

IL SOLE 24 ORE

Albi & mercato. Sulla riforma

Gli avvocati vanno all'attacco dell'Antitrust

sab. 26 - «I rilievi mossi dall'Antitrust sono spuntati alla prova dei fatti». Il Consiglio nazionale forense replica alla segnalazione che l'Authority ha inviato il 21 settembre a governo e Parlamento per evidenziare i punti del Ddl di riforma della professione forense, in discussione al Senato, che comporterebbero gravi restrizioni al mercato e imporrebbero oneri non giustificati a imprese e cittadini. Contestazioni che il Cnf ribatte punto su punto in un documento diventi pagine che sarà inviato a sua volta a palazzo Madama e a Montecitorio. Non prima di aver mosso all'Authority la dura accusa di spostarsi verso la posizione di «un'organizzazione rappresentativa di interessi». In un incontro con la stampa il presidente del Cnf, Guido Alpa, ha evidenziato come il Governo nei suoi interventi anti-crisi abbia «ignorato» le attività professionali per rivolgersi alle imprese. Con un effetto distorsivo della concorrenza, «sfuggito» all'Authority. L'avvocatura punta il dito anche contro la strumentalizzazione che i poteri forti farebbero delle liberalizzazioni: «Banche e assicurazioni sfruttano le liberalizzazioni — ha sottolineato Alpa — per imporre agli avvocati tariffe inique quando si avvalgono della loro collaborazione». Alpa torna, poi, sulle critiche di Catricalà: «Una supervalutazione della concorrenza considerata come unico pilastro nell'universo giuridico- economico, che si regge soprattutto sui diritti— spiega Alpa — porta a conseguenze inaccettabili». L'avvocatura difende un testo che è il risultato di un lavoro condiviso con i 26 ordini distrettuali, l'Oua e le Associazioni. Le sole voci critiche interne riguardano — afferma il vertice dell'avvocatura — aspetti marginali della riforma. Al contrario dell'Antitrust che attacca la riforma sulle sue linee di fondo, come la riserva della consulenza legale agli avvocati, il divieto di pubblicità comparativa, il ripristino dei limiti tariffari, il rilascio dei titoli specialistici dal Cnf e il suo potere regolamentare. Per quanto riguarda la riserva della consulenza legale, questa non sarebbe secondo il Cnf in contrasto con la direttiva Bolkestein. La direttiva servizi dichiara — per l'avvocatura — la compatibilità dell'esclusiva con il diritto comunitario in quanto giustificata dal «ragionevole affidamento» che il cittadino fa nell'adeguata competenza del consulente a cui si rivolge. Sempre la direttiva servizi salverebbe anche le norme sulla pubblicità. Giurisprudenza comunitaria e interna alla mano anche per dimostrare la conformità con le leggi dei minimi tariffari. Gli avvocati non credono che il pollice verso dell'Authority rallenterà la tabella di marcia di un Ddl che sperano di vedere approvato dal Senato entro l'anno. «I circa 280 emendamenti presentati dal Senato non sono sostanziali — afferma Alpa — questo ci fa sperare in un'approvazione rapida della Camera». *Patrizia Maciocchi*

ITALIA OGGI

Gli avvocati replicano alle critiche dell'Antitrust

Consiglio nazionale forense: esclusi dalle misure anti-crisi

Sab. 26 - «È assordante il silenzio dell'Agcm a proposito della ricorrente mancata inclusione degli avvocati e delle altre libere professioni in ogni provvedimento normativo che miri a sostenere i comparti economico produttivi in questo delicato frangente storico di crisi». È una replica dura, senza esclusione di colpi, quella del Consiglio nazionale forense all'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm) che, solo pochi giorni fa, aveva inviato al parlamento diversi rilievi sul disegno di legge di riforma della professione forense in discussione al senato. Una replica che parte da un presupposto: le misure anti-crisi del governo hanno trascurato gli avvocati e i professionisti in genere, con effetti discorsivi, proprio di quella concorrenza che sia accusa manchi nel ddl. Eppure, si legge nel corposo documento che il plenum del Consiglio nazionale forense ha approvato proprio ieri e che sarà inviato al parlamento e al governo, in questo caso l'Agcm «non rileva alcuna disparità di trattamento meritevole di segnalazione». Come è possibile? La risposta è chiara per il Cnf: l'authority è diventata «un'organizzazione rappresentativa di interessi» piuttosto che un'istituzione pubblica indipendente. Ma questo è solo il punto di partenza del documento illustrato dal numero del Cnf Guido Alpa che ha voluto evidenziare come alcune argomentazioni utilizzate risultano «spuntate alla prova dei fatti»: «considerare la concorrenza come unico pilastro nell'universo giuridico-economico, che si regge anche e soprattutto sui diritti, porta e conseguenze inaccettabili». Ecco i punti contestati dal Cnf.

Riserva di consulenza legale e pubblicità. Il primo nodo da sciogliere per il Cnf è quello relativo alla riserva di consulenza legale. Il Cnf contesta innanzitutto «che l'ordinamento comunitario osti a una scelta del legislatore nazionale di sottoporre a riserva la consulenza legale, se svolta professionalmente». È proprio la direttiva Ue Bolkestein (sui servizi professionali) che, si legge nel testo, dichiara la compatibilità con sistemi nazionali che la prevedono. Sulla pubblicità, la stessa direttiva Bolkestein richiama il concetto di decoro, «pure così avversato dall'Agcm» e il Cnf ricorda di aver già modificato il proprio codice deontologico aprendo alla corretta informazione.

Accesso alla professione e minimi tariffari. In tema di accesso le critiche sono per il Cnf «prive di collegamento con il tema della libertà della concorrenza». In sostanza, per il consiglio guidato da Guido Alpa non si capisce perché un sostanziale alleggerimento del tirocinio, spinto dall'Antitrust, «debba essere obiettivo confacente a evitare limitazioni alla libertà di concorrenza». Quanto alla remunerazione del praticante, il Cnf ribadisce di essere favorevole a prevederla per legge. In materia di minimi tariffari, invece, il documento richiama la giurisprudenza comunitaria (sentenze C-35/99 e C-94/04 e C- 202/04) e italiana (Cassazione n. 19014/2007), che hanno confermato negli anni la legittimità delle tariffe come previste dalla legge professionali, compresi i minimi inderogabili.

Specializzazioni. Dura la risposta in materia del titolo di specialista che l'Agcm contesta possa esser rilasciato dal Cnf: «chi dovrebbe essere più adeguato allo scopo»? replica il Cnf, «forse la stessa Agcm? Se il Cnf non è in grado di sapere quali branche di specializzazione la pratica forense si va differenziando, forse sarebbe opportuno che l'Agcm si sforzasse di indicare chi altri sia in grado».

La riforma. Alpa vuole anche sfatare qualche interpretazione «artatamente forzata» sul metodo e sui contenuti della riforma. Prima tra tutte il fatto che l'articolato assunto come testo base dalla commissione giustizia del senato, non è frutto solo del contributo del Cnf ma anche di tutte le altre componenti dell'avvocatura. *Benedetta P. Pacelli*

ITALIA OGGI - AVVOCATI OGGI SETTE

Una sentenza del Tar Piemonte rinvia alla Consulta l'invio «ultimo giorno»

Notifiche via avvocato, no alla corsa contro il tempo

Lun. 28 - Notifiche degli avvocati in proprio sempre più in un angolo; con il rischio che i ricorsi possano essere ritenuti irricevibili e inammissibili perchè notificati oltre i termini di decadenza. E con l'ulteriore conseguente rischio che gli avvocati si mettano in coda agli sportelli degli ufficiali giudiziari, anzich  sfruttare una chance di svincolarsi dagli orari di apertura degli uffici.

Per l'avvocato   molto pi  comodo andare ad un qualsiasi ufficio postale, che magari svolge un orario pomeridiano inoltrato, anzich  essere costretto agli orari mattutini degli uffici Unep (in molti casi limitati solo a poche ore). Ma se pu  rischiare che l'iniziativa processuale sia bloccata per il difetto della notificazione, l'avvocato non potr  fare altro che preferire questa strada pi  onerosa ma pi  sicura (consegna all'ufficiale giudiziario).

Tuttavia non pu  essere che questa la conseguenza derivante dalla lettura puntuale della normativa di riferimento, per quanto criticabile quanto agli effetti pratici e per quanto sia augurabili una futura modifica (che non pu  arrivare per via giudiziaria interpretativa, ma solo con intervento del legislatore o con pronuncia manipolativa della Corte costituzionale). Lo ha sottolineato il Tar Piemonte con la sentenza 2219 depositata l'11 agosto 2009 (estensore Alfonso Graziano, presidente Franco Bianchi), che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un funzionario di polizia contro una sanzione disciplinare e che, nella consapevolezza della delicatezza della questione e dei suoi risvolti pratici, ha preannunciato un prossimo rinvio della questione alla Corte costituzionale. I termini del problema sono i seguenti: applicando una legge (la n. 53 del 1994), gli avvocati possono notificare i propri atti con una sorta di «fai-da-te», dopo una apposita autorizzazione dell'ordine di appartenenza. Ricevuto un registro, utilizzando le apposite buste e compilando una particolare relazione di notificazione, l'avvocato pu  portare l'atto (e le relative necessarie copie conformi) all'ufficio postale, che inoltrer  il plico.

Il problema   l'individuazione del momento in cui si perfeziona la notificazione per il «mittente». Le possibilit  sono tre: autoconsegna dell'atto all'avvocato stesso, consegna del plico all'ufficio postale oppure ricevimento del plico da parte del destinatario (o equivalente compimento del termine di dieci giorni di compiuta giacenza del plico senza il ritiro).

La prima opzione equipara avvocato e ufficiale giudiziario e consente di applicare alla consegna dell'avvocato a se stesso (e quindi al momento della compilazione del registro) la regola posta dalla Corte costituzionale (sentenze 477/2002 e 28/2004) per l'ipotesi della consegna dell'atto dall'avvocato all'ufficiale giudiziario (e cio  conta per il notificante la data della consegna): questa estensione   stata scartata dal Tar Piemonte, in quanto priva di una norma di copertura.

Anche la seconda possibilit  non   stata ritenuta praticabile per un problema di copertura normativa: l'equiparazione della consegna a consegna del plico all'ufficio postale alla consegna all'ufficiale giudiziario non   prevista dalla legge e non   stata presa neppure in considerazione dalle sentenze

della Corte costituzionale.

La terza opzione è, secondo il Tar Piemonte, nell'approfondita sentenza in esame, quella obbligata a legislazione vigente. Insomma il legislatore non ha attribuito agli avvocati le stesse prerogative degli ufficiali giudiziari, anche se questo diminuisce e di molto l'utilità stessa della notifica in proprio: l'avvocato preferirà notificare l'ultimo giorno utile semplicemente consegnando il plico all'ufficiale giudiziario, senza alcun rischio di contestazione sulla tempestività dell'azione, piuttosto che rischiare utilizzando il fai da te. Questo però frustra uno degli obiettivi della legge sulle notificazioni in proprio e cioè alleggerire il lavoro degli uffici notifiche e consentire agli avvocati di organizzare la propria attività in maniera più autonoma: non a caso i consigli dell'ordine incentivano i legali a fare ricorso alle notifiche fai da te.

Ma vediamo di illustrare le ragioni con cui il Tar Piemonte motiva la sua sentenza.

Nel caso specifico si è trattato di un ricorso spedito l'ultimo giorno utile (il sessantesimo) ricorrendo alla notificazione in proprio a mezzo posta in base alla legge 53/1994, pervenuto in una data successiva non risultante. Anche se l'avvocatura dello stato non ha eccepito nulla, il Tar ha rilevato d'ufficio la questione della tempestività del ricorso (tra le righe, si comprende, neppure tanto fondato).

Il Tar ha prima rilevato che l'interessato non ha dato prova del ricevimento del ricorso entro l'ultimo giorno utile e poi non ha ritenuto valida la consegna alle poste in quel giorno.

Ciò per effetto degli articoli 3, comma 4 della legge n. 54/1993, e 8 della legge n. 890/1982, ai sensi di quali la notifica dell'avvocato si perfeziona con il ricevimento (o equivalente legale conoscenza) da parte del destinatario; la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario si perfeziona, invece, al momento della consegna del plico al medesimo (si veda l'attuale versione dell'articolo 149 del codice di procedura civile, frutto delle sentenze citate della Consulta).

Non è possibile, quindi, un'equiparazione dell'avvocato all'Ufficiale giudiziario: l'ufficiale giudiziario fa parte della dotazione personale del ministero della giustizia; è reclutato mediante concorso pubblico, è il pubblico ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demandata la funzione di notificazione; l'avvocato è un libero privato professionista, affidatario solo in via accessoria della funzione notificatoria.

A questo punto solo la Corte costituzionale (oltre che naturalmente il legislatore) potrà dirimere una dimenticanza del legislatore, che, a legislazione vigente, non consente ai legali di sfruttare la regola della tempestività della notificazione in proprio, purché consegnata all'ufficio postale l'ultimo giorno utile (come invece accade con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario).

Una dimenticanza che, nelle more, salvo interpretazioni ai margini della norma o chiaramente al di là della stessa, costringe i giudici a dichiarare irricevibili i ricorsi (per tardività), in quanto la notifica dell'atto introduttivo, anche se spedita l'ultimo giorno utile, è stata ricevuta successivamente dal destinatario. *Antonio Ciccia*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Il "logo" dello studio legale può comprendere un nome di fantasia

Sab. 26 - La consueta rubrica di marketing legale riprende dopo la pausa estiva con una formula leggermente diversa dal solito. Agli articoli di approfondimento, verranno affiancati commenti ad eventi ed episodi giudicati rilevanti ai fini della gestione e del marketing dello studio ed inoltre come risposte a quesiti proposti dai lettori. L'autrice, avv. Paola Parigi, prima consulente di marketing legale in Italia, riassume molti dei quesiti che riceve dai lettori accorpandoli per categorie o argomento.

Per inviare il tuo quesito puoi indirizzarlo direttamente a posta@paolaparigi.it oppure a redazione@dirittoegiustizia.it

di Paola Parigi - *Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale*
www.paolaparigi.it

Quesito:

È possibile per uno studio legale dotarsi di un marchio/logotipo, magari abbinandolo ad un nome di fantasia?

Risposta:

L'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense prevede espressamente che, nell'ambito delle indicazioni facoltative volte a fornire informazioni sull'attività professionale dell'avvocato, siano compresi tanto il logo dello studio quanto la sua denominazione, accompagnata, nel caso di uno studio legale associato, dal nome dei professionisti.

Il logo o marchio è un segno grafico distintivo che molto spesso richiama espressamente le iniziali dei soci fondatori o principali dello studio (una sorta di monogramma o acronimo), o un "lettering", ovvero la denominazione dello studio realizzata con un carattere (font) particolare o elaborato graficamente.

Il logo, in quanto marchio, può essere registrato e tutelato come qualunque marchio commerciale.

Il significato del logo, se riesce ad imporsi come segno distintivo caratterizzante lo studio e ad entrare nella memoria del pubblico e della clientela, trascende il senso stesso di puro abbellimento o sintesi della denominazione, fino a diventare un vero e proprio "brand", ovvero una marca il cui potere evocativo dei valori che la compongono resta riassunto e compreso nel segno grafico stesso.

Per realizzare correttamente un logo non basta però limitarsi a scegliere un carattere ed un colore, esso va studiato perché esprima efficacemente le qualità intrinseche di quello studio e i suoi tratti differenzianti rispetto a tutti gli altri studi legali.

Perché si combinino i fattori estetico e significativo del logo, lo studio deve essere realizzato da un creativo che abbia conoscenza ed esperienza del mondo legale e che sia stato opportunamente istruito dallo studio, cioè cui lo studio abbia riferito e trasferito, durante una fase di studio che si chiama in gergo “briefing”, tutti i significati che il logo deve portare con sé, evocare e comprendere.

Quanto alla denominazione, in quanto tale, può anche consistere in un nome di fantasia.

Ultimamente abbiamo assistito al sorgere di numerosi studi legali che portano denominazioni differenti dalla semplice indicazione dei cognomi dei professionisti preceduti o seguiti dalla specificazione “Studio legale (associato)”.

Il nome di fantasia offre il vantaggio di risultare, alle orecchie di chi lo ascolta, autonomo, sganciato e indipendente dai professionisti che vi hanno dato vita, così da indurre nel cliente una sensazione di maggiore complessità organizzativa dello studio e di fungibilità tra professionisti di pari qualità. La reputazione dello studio si fonda naturalmente sempre e solo sulla reputazione dei professionisti che la compongono, ma viene “estesa”, per così dire a tutti coloro che fanno e faranno parte in futuro di quello studio.

Nell’ottica di imporsi sul mercato con un “brand” che sopravviva alla durata della vita lavorativa di ciascuno, il nome di fantasia presenta un vantaggio e consente inoltre di dare maggiore dignità ad uno studio neonato, magari formato da professionisti che, per quanto capaci e competenti, hanno vissuto fino a quel momento all’ombra del patrono di studio, della sua reputazione, e della riconoscibilità del suo nome.

La vera difficoltà sta nel trovare il nome di fantasia giusto, che rappresenti lo studio senza snaturarlo e senza rientrare, come sin troppo spesso accade, nella categoria delle denominazioni cacofoniche che contengono, tutte indistintamente un prefisso o un suffisso più che abusato, come jus, juris, lex e via storpiando.

In Italia a tutt’oggi non è ancora pienamente formata la cultura del marketing legale e si dovrà aspettare ancora un certo tempo perché gli esperti di naming e i creativi che assistono gli studi legali trovino il giusto filone.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

Lo sport in tribuna: disciplina e gestione degli impianti sportivi	
MANIFESTAZIONE	giornata di studio
DATA	lunedì 28 settembre 2009
CITTÀ	<i>Bologna</i>
LUOGO	Sala Armi - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna, Via Zamboni n. 22
ORARIO	Dalle 8,30
ORGANIZZAZIONE	Università di Bologna
NOVITÀ	

TEMA	Corso intensivo di preparazione e formazione per l'esame di avvocato - Diritto e Procedura Penale
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	lunedì 28 settembre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"
NOVITÀ	

TEMA	Il processo esecutivo tributario - conformità con la normativa europea
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 29 settembre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Centro Studi - Commissione Legislazione italiana e comunitaria
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi

TEMA	Gli infortuni in itinere: tutela previdenziale e risarcimento del danno
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 29 settembre 2009
CITTÀ	Firenze
LUOGO	Villa Tornabuoni Lemmi, Via T. Alderotti n. 56
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e Associazione Avvocati Inail
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi

TEMA	Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
MANIFESTAZIONE	seminario di diritto societario
DATA	martedì 29 settembre 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto commerciale e societario
VARIE	Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l'intero corso

TEMA	La medicina legale del nuovo millennio tra tradizione ed innovazione
MANIFESTAZIONE	39° congresso nazionale Simla
DATA	martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2009, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2009
CITTÀ	Ancona
LUOGO	Teatro delle Muse, Piazza della Repubblica
ORARIO	Dalle 16
ORGANIZZAZIONE	Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni
VARIE	Prevista una quota d'iscrizione

TEMA	Corso intensivo di preparazione e formazione per l'esame di avvocato - Diritto e Procedura Penale
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	martedì 29 settembre 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze - Centro Studi, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 13

ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"
NOVITÀ	

TEMA	La giurisdizione derogabile e l'unità della giurisdizione tra giudicato implicito e translatio iudicii
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	mercoledì 30 settembre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala Conferenze - Centro Studi, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Conferenza dei Giovani Avvocati
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	mercoledì 30 settembre 2009
CITTÀ	<i>Milano</i>
LUOGO	Sala Napoleonica - Palazzo Greppi, Via Sant'Antonio n. 12
ORARIO	Dalle 9,15
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Milano
VARIE	Il convegno è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con sette crediti formativi

TEMA	Digital forensics: l'esplicazione delle garanzie difensive nel momento dell'accertamento tecnico-informatico
MANIFESTAZIONE	corso pratico-giuridico per avvocati
DATA	mercoledì 30 settembre 2009
CITTÀ	<i>Brescia</i>
LUOGO	Sede della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di Brescia, Corso Mameli n. 27
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Brixia Forensics Institute s.r.l.
VARIE	Prevista una quota d'iscrizione. Verranno riconosciuti otto crediti formativi per l'intero corso

TEMA	Legge 69/2009 - prime riflessioni in materia di opposizione alla esecuzione e testimonianza scritta
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 1 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi Tributari
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Il lavoro subordinato fra diritto interno e diritto sovranazionale
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 1 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Giallombardo - Corte Suprema di Cassazione, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Magistratura Democratica
NOVITÀ	

TEMA	Lavoro e sicurezza - il valore di un diritto, il dovere di un intervento
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	venerdì 2 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Salerno</i>
LUOGO	Sala Bottiglieri - Provincia di Salerno, Via Roma
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Dea - Donne europee associate
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi

TEMA	Avvocati, formazione e deontologia
MANIFESTAZIONE	incontro
DATA	venerdì 2 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Gallarate (Va)</i>
LUOGO	Teatro Gassman, Via Sironi n. 5

ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Provincia di Varese

TEMA	Ricominciamo dalla Giustizia - L'Unione Camere Civili al servizio dei cittadini
MANIFESTAZIONE	congresso nazionale
DATA	venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2009
CITTÀ	Palermo
LUOGO	Palazzo dei Normanni, Piazza Indipendenza e Palazzo Chiaromonte, Piazza Marina
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Unione Nazionale delle Camere Civili

TEMA	Chi ha paura della riforma? L'impegno delle Camere Penali contro chi lavora per il degrado del sistema
MANIFESTAZIONE	congresso straordinario
DATA	venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2009
CITTÀ	Torino
LUOGO	Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, Via Fanti n. 17
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Unione Camere Penali Italiane
VARIE	Prevista una quota di partecipazione

TEMA	Professioni e impresa - Il primo business meeting tra il mondo delle professioni intellettuali e le imprese
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	sabato 3 ottobre 2009
CITTÀ	Ancona
LUOGO	Teatro delle Muse, Piazza della Repubblica
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Sisei - Società italiana sviluppo e impresa
VARIE	Prevista una quota d'iscrizione
NOVITÀ	

TEMA	Gli interessi tutelabili tra inizio e fine vita
MANIFESTAZIONE	convegno

DATA	lunedì 5 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Magna del Rettorato - Università degli Studi 'Roma Tre', Via Ostiense n. 159
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi 'Roma Tre'
NOVITÀ	

TEMA	International congress of maritime arbitrators
MANIFESTAZIONE	XVIII congress
DATA	lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Hambourg (Germany)</i>
LUOGO	Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße n. 97
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Icma - International congress of maritime arbitrators, Gmaa - German maritime arbitration association
NOVITÀ	

TEMA	Profili di diritto internazionale privato e comunitario
MANIFESTAZIONE	seminario di diritto societario
DATA	martedì 6 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto commerciale e societario
VARIE	Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l'intero corso

TEMA	Le attuali sfide della biogiuridica
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 6 ottobre 2009
CITTÀ	<i>Verona</i>
LUOGO	Aula 'Trabucchi' - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Verona, Via Montanari n. 9
ORARIO	Dalle 10,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Verona
NOVITÀ	

TEMA	Giudice, difensore e pm in aula - Strategie e tecniche del processo
MANIFESTAZIONE	corso breve di formazione penalistica
DATA	sabato 17 ottobre 2009
CITTÀ	Enna
LUOGO	Università degli Studi di Enna 'Kore', Via delle Olimpiadi
ORARIO	Dalle 10
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Enna 'Kore' e Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
VARIE	Prevista una quota d'iscrizione. Verranno riconosciuti ventiquattro crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Conciliazione e arbitrato societario
MANIFESTAZIONE	seminario di diritto societario
DATA	martedì 20 ottobre 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto commerciale e societario
VARIE	Verranno riconosciuti venti crediti formativi per l'intero corso
NOVITÀ	